

Ampliamento di un'azienda faunistico-venatoria

T.A.R. Piemonte, Sez. II 22 gennaio 2019, n. 69 - Testori, pres.; Cattaneo, est. - Comprensorio Alpino Ca To 3 (avv.ti Scaparone e Burlando) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Ampliamento di un'azienda faunistico-venatoria.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il Comprensorio Alpino CA TO3 "Bassa Valle di Susa e Val Sangone" ha impugnato la determinazione 19.12.2017 n. 1323 con cui la Regione Piemonte ha autorizzato l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", e la d.g.r. 8.3.2004 n. 15-11925 nelle parti in cui disciplina l'autorizzazione per le aziende faunistico-venatorie e non richiede il parere dell'ISPRA per gli ampliamenti delle stesse.

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 10 l. 7.8.1990 n. 241 e al principio del giusto procedimento;

II. violazione di legge in relazione agli artt. 3, l. 7.8.1990 n. 241 e 16 l. 11.2.1992 n. 157; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e mancata considerazione degli interessi in gioco;

III. violazione di legge in relazione all'art. 16. co. 1, l. 11.2.1992 n. 157; mancanza del parere Ispra; difetto di istruttoria tecnica e di motivazione;

IV. difetto di istruttoria ed illogicità.

3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Piemonte e il controinteressato Alessandro Di Gregorio, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria "Val Clarea", concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", chiedendo entrambi il rigetto nel merito del ricorso.

4. All'udienza del 18 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Preliminarmente deve rilevarsi che i documenti del ricorrente dal n. 15 al n. 19 e il n. 20 sono stati depositati (rispettivamente in data 16 novembre e 23 novembre 2018) successivamente allo scadere del termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 73, cod.proc.amm.

Per orientamento consolidato in materia, i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove vi sia accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale ove sussistano i presupposti di cui all'art. 54 comma 1 c.p.a., ossia la difficoltà di produzione nel termine di legge, fattispecie che non ricorre nella presente vicenda (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato sez. VI, 18/07/2016, n.3192). Di questi documenti non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.

6. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del procedimento di autorizzazione all'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria in quanto la Regione, pur avendone regolarmente comunicato al CA TO3 l'avvio, non avrebbe informato il Comprensorio del successivo sviluppo, nel quale sono intervenute una modificazione della perimetrazione dell'azienda ed un ulteriore apporto tecnico da parte del concessionario, volto a contestare i dati prospettati dal CA TO3: sarebbe stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del concessionario e delle controdeduzioni da questo presentate. Per contro, il CA TO2 sarebbe stato escluso anche dalla prima parte del procedimento.

7. La censura è infondata.

Nel corso del procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato non vi è stata alcuna lesione delle garanzie partecipative del ricorrente.

Al comprensorio è invero stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/1990, procedimento cui lo stesso ha partecipato, presentando osservazioni.

Una volta avuto notizia della presentazione dell'istanza da parte dell'Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria "Val Clarea", era unicamente onere del comprensorio esercitare le prerogative previste dall'art. 10, l. n. 241/1990 e quindi informarsi dei successivi sviluppi procedurali, tra cui quelli che hanno condotto l'istante a modificare la perimetrazione dell'area per superare le ragioni di diniego rappresentate con la comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.

Sulla pubblica amministrazione non gravava, invece, alcun obbligo.

In particolare, l'amministrazione non era certamente tenuta a comunicare al comprensorio ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ciò in quanto l'art. 10 bis, l. n. 241/1990 dispone che tale comunicazione sia rivolta unicamente all'istante.

Né il provvedimento impugnato è viziato per il mancato coinvolgimento del comprensorio alpino TO2 poiché, come obiettato dalla difesa dell'amministrazione regionale, è intervenuto un accorpamento tra i due comprensori.

8. Sempre con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che le osservazioni dallo stesso proposte nel corso del procedimento non sarebbero state prese in considerazione con particolare riguardo alla necessità che l'amministrazione effettuasse una comparazione tra la gestione "pubblica" e quella "privata" del territorio venabile e valutasse l'interesse pubblico attuale e concreto al rilascio della concessione; né sarebbe stata fornita una motivazione volta ad escluderne la necessità anche nel segmento procedimentale successivo al preavviso di diniego.

Con il secondo motivo viene sostenuto che la Regione si sarebbe discostata dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la scelta della istituzione dell'azienda faunistica va motivata in relazione allo specifico interesse pubblico sotteso al rilascio della concessione anche passando attraverso una comparazione tra i benefici ambientali della gestione pubblica e della gestione privata nella situazione specifica.

Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di difetto di istruttoria: la Regione si sarebbe limitata a recepire acriticamente i dati offerti dall'azienda faunistica, senza indicare le ragioni per cui le osservazioni del concessionario supererebbero i rilievi sollevati dal Comprensorio. Viene altresì lamentata la violazione dell'art. 16, c. 1, l. n. 157/1992, per mancata acquisizione del parere dell'Ispira, parere che sarebbe risultato particolarmente significativo vista la peculiare collocazione del territorio individuato per l'ampliamento in contiguità ad un'oasi faunistica.

9. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse sul piano logico e giuridico, sono infondate.

Come si è già affermato in sede cautelare, la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, concernente la necessità di una valutazione comparativa dei due moduli alternativi di gestione del territorio, pubblico e privato, nell'ipotesi di istituzione di una nuova azienda faunistico venatoria, non trova applicazione nel caso di specie.

La fattispecie oggetto di giudizio non concerne, invero, l'istituzione di una nuova azienda faunistico venatoria ma un mero ampliamento territoriale di un'azienda già esistente, oltretutto di modesta entità (pari allo 0.89% del territorio agricolo silvo-pastorale totale del CA TO3).

L'amministrazione regionale ha accertato il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, c. 3, D.G.R. n. 15-11925 dell'8 marzo 2004 e la produzione di tutti i documenti dallo stesso prescritti; ha preso in considerazione e valutato la limitata estensione dell'ampliamento richiesto, ritenuta tale da non determinare "conseguenze per quanto concerne la corretta gestione del comprensorio nei confronti delle risorse faunistiche e ambientali"; ha valutato la perdita di territorio lamentata dal CA TO3 a causa degli incendi e l'inesistenza nel comprensorio alpino interessato di altri istituti privati per la caccia.

Queste valutazioni - a fronte della sussistenza, a monte, di un provvedimento che ha assentito l'istituzione dell'azienda faunistico venatoria - integrano una motivazione sufficiente della decisione di autorizzare l'ampliamento e consentono altresì di escludere la sussistenza del lamentato vizio di difetto di istruttoria.

Non può, quindi, ritenersi che l'amministrazione avesse l'obbligo di valutare quale sarebbe la "miglior gestione" dell'area in questione, anche considerando che, in capo ad ogni gestore, pubblico o privato che sia, sussiste comunque l'obbligo di assicurare il rispetto dell'interesse pubblico, questo sì preminente, alla conservazione della fauna e alla tutela dell'ambiente (per le AFV, l'art. 16, l. n. 157/1992 che ne autorizza - entro determinati limiti percentuali del territorio agro - silvo - pastorale, stabiliti dalle Regioni - l'istituzione "*per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica*").

È parimenti escluso che il provvedimento impugnato sia viziato per violazione dell'art. 16, c. 1, l. n. 157/1992, non essendo stato preceduto dal parere dell'Ispira: la norma impone l'acquisizione del parere nell'ipotesi dell'istituzione di aziende faunistico-venatorie, mentre nel caso di specie si è al cospetto di un mero ampliamento che, per la sua modesta entità, non va certamente a integrare, neppure nella sostanza, una nuova istituzione (analogamente, cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3753/2012).

Non può, poi, richiedersi all'amministrazione una puntuale ed analitica confutazione delle osservazioni presentate dal comprensorio ricorrente nel corso del procedimento, essendo sufficiente per pacifica giurisprudenza, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso.

Quanto all'originaria ricomprensione nella zona di ampliamento di un'oasi di protezione, essa non assume rilievo poiché tale area è stata stralciata.

10. Con il quarto motivo viene affermato che non sarebbe ragionevolmente possibile ritenere la gestione del territorio richiesto dalla AFV "Val Clarea" preferibile rispetto a quella del CA TO3.

11. La censura è infondata.

Con questa doglianza, il ricorrente ha contestato una valutazione riservata alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, senza dedurre elementi che palesino una manifesta illogicità della decisione assunta con il provvedimento impugnato: tali non sono, difatti, le circostanze che la convenzione di conferimento dei terreni ad uso venatorio stipulata con il Comune di Venaus prevedrebbe per quest'ultimo un notevole contributo economico e che anche il comprensorio ha offerto contributi economici a Comuni compresi nel proprio territorio; l'asserita volontà del concessionario di rendere l'azienda più attrattiva per gli utenti; le incongruenze rilevate nelle osservazioni presentate

dall'istante nel corso del procedimento; il fatto che l'AFV non sia, a differenza del CA TO3, tra i partecipanti al progetto internazionale "Life Wolfapls"; la disomogeneità dell'ampliamento assentito poiché esso interessa il territorio di un Comprensorio diverso da quello su cui si estende l'Azienda; la riduzione del numero di esemplari prelevabili da parte del CA TO3 e il corrispondente incremento di capi prelevabili da parte dell'AFV, conseguenza questa legata alle modifiche dovute all'ampliamento assentito.

Quanto allo scarso prelievo di cervi da parte del concessionario, non è stata fornita alcuna prova del forte impatto ambientale che sarebbe stato causato da tale specie; parimenti non è stata fornita alcuna prova di una anomala flessione della popolazione di camosci a causa della gestione dell'AFV.

12. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

13. Per la peculiarità della vicenda le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.

(Omissis)

